

Prestazioni occasionali e limitazione al contante

Gentili clienti, eccoci al rientro dalle festività natalizie e alla ripresa dell'anno assieme.

Vi vogliamo informare di due importanti novità su cui porre particolare attenzione.

Stiamo parlando della **comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali** e della **limitazione all'utilizzo del contante**. Vediamo meglio di cosa si tratta:

PRESTAZIONI OCCASIONALI SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A partire dal 21 dicembre è stato introdotto l'obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali.

Quindi, con riferimento all'**attività** dei **lavoratori autonomi occasionali**, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori dovrà essere oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente per il territorio al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare norme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Ricordiamo che le prestazioni occasionali rispettano i seguenti caratteri essenziali:

- prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
- corresponsione di un corrispettivo.

Più di prima, con questo ulteriore adempimento, è bene che, prima di intraprendere ciascuna prestazione occasionale venga valutato bene il caso e, preventivamente regolamentato e formalizzato con accordo scritto tra le parti.

L'**omissione** della comunicazione preventiva comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

LIMITE PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE A 1.000 EURO

Un'altra novità importante da tenere sotto controllo è la riduzione del **limite per l'utilizzo di denaro contante** e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1° gennaio 2022 è fissato nella misura di **1.000 euro per singola transazione**. La norma ha l'obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche.

Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o



giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita.

Pertanto, sono considerate **illecite** tutte quelle **operazioni** che avvengano in contante per somme **superiori alla soglia**, ma anche tutte quelle che artificialmente introducano nelle transazioni un **frazionamento fittizio dei pagamenti**, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.

I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento se di Vostro interesse.

Cordiali saluti

